

## Giustizia, informazione e intelligenza artificiale \*

di **Giovanni Maria Flick**

**Sommario.** **1.** Il difficile rapporto tra giornalisti, avvocati e magistrati. - **2.** La prudenza nella selezione e nella narrazione della notizia giudiziaria. - **3.** Il giornalista come *"cane da guardia della democrazia"*. - **4.** Deontologia ed etica professionale nel contesto dell'intelligenza artificiale. - **5.** L'informazione come prodotto e l'intelligenza artificiale nel giornalismo: il rischio del pensiero orientato.

### **1. Il difficile rapporto tra giornalisti, avvocati e magistrati.**

Il sistema dell'informazione giudiziaria vive oggi una stagione di profonde contraddizioni. Il cosiddetto "processo mediatico" – meglio definirlo il processo del "talk" – si impone come uno degli spettacoli più frequentati del palinsesto televisivo; trasforma in intrattenimento ciò che dovrebbe rimanere racconto – serio, approfondito – della verità processuale.

Il processo del "talk" si presenta nei casi più problematici come spettacolo pietoso di pornografia del dolore o della invidia. Il pubblico viene sollecitato nell'analisi dei dettagli più intimi ed emotivamente connotati delle vicende processuali, riportato alla secolare prurigine del "voyeurismo" delle difficoltà altrui; dall'altra parte, esperti o presunti tali si prestano allo scontro polarizzato tra favorevoli e contrari su temi di straordinaria delicatezza, quali la ricostruzione della scena del crimine, gli accertamenti tecnici complessi, le testimonianze difficili, le perizie psichiatriche.

Ciò che lascia l'amaro in bocca è che questo fenomeno si autoalimenta grazie al contributo offerto da giornalisti, ex magistrati, ex ufficiali delle forze dell'ordine, avvocati e professori universitari, imboniti dalla fama scintillante di una prima serata su una rete nazionale.

La difficoltà del rapporto tra i tre protagonisti del sistema giudiziario – giornalisti, avvocati e magistrati – non è un dato nuovo nella storia del nostro Paese; ha però assunto oggi contorni inediti e, per certi versi, più insidiosi di quanto non fosse in passato.

Sul versante degli avvocati, appare particolarmente opportuno quanto recentemente ricordato dall'Unione delle Camere Penali: il Codice Deontologico Forense non prevede un limite esplicito alla partecipazione dei difensori ai programmi televisivi, ma impone loro di preoccuparsi delle forme, dei contenuti, dei tempi e delle modalità delle proprie comunicazioni con i media.

---

\* Relazione per il 40° anniversario dell'Ordine dei Giornalisti delle Marche – Camerino, 4 luglio 2026.



Il difensore è chiamato a osservare particolari *"doveri di dignità e decoro della propria reputazione e dell'immagine della professione anche al di fuori dell'esercizio della funzione difensiva"*. Non si tratta, dunque, soltanto di un limite etico interiore; ma di un preciso obbligo deontologico che radica la condotta dell'avvocato anche negli spazi della comunicazione pubblica.

Sul versante dei giornalisti, il Codice Deontologico disciplina la cronaca giudiziaria senza porre limiti specifici in ordine all'intensità della narrazione con riferimento a singoli procedimenti penali di particolare rilevanza sociale e pubblica.

Gli articoli 24 e 25 del Testo Unico dei Doveri del Giornalista, tuttavia, dovrebbero ispirare maggiore cautela e misura nel racconto. Vi è una differenza sostanziale tra l'informare, l'approfondire e – ove lo si ritenga – il criticare un provvedimento giudiziario, da un lato, e il correre alla ricerca del documento coperto da segreto per poi diffonderlo pubblicamente; il sollecitare la polizia giudiziaria e i cancellieri a rilasciare copia degli atti; il mettere in evidenza sugli schermi degli studi televisivi stralci di intercettazioni e immagini di imputati e vittime, dall'altro.

Da ultimo, Il CSM ha approvato, con delibera del 10 giugno 2026 nuove linee guida per la comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari, che aggiornano il testo del 2018 alla luce del d.lgs. 188/2021 sulla presunzione d'innocenza e del d.lgs. 198/2024 sulla pubblicazione delle ordinanze cautelari.

Il testo – approvato a maggioranza, con quattro voti contrari e tre astensioni, al termine di un *iter* particolarmente travagliato e dopo polemiche che ne avevano già provocato il rinvio – privilegia il comunicato scritto rispetto alla conferenza stampa e prevede l'obbligo di comunicazioni di aggiornamento in caso di esiti processuali favorevoli all'indagato.

L'Ordine dei Giornalisti ha parlato di soluzioni *"anacronistiche"* e di un giornalismo ridotto a *"copia-incolla"*; anche la FNSI ha sollevato criticità. Lo strumento adottato non sembra particolarmente utile dal punto di vista pratico, atteso – come riconosciuto anche da suoi sostenitori – che si tratta di previsioni già contenute nella legge ordinaria. Le linee guida si rivolgono esclusivamente agli uffici giudiziari e non riguardano la possibilità per i media di amplificare, decontestualizzare e spettacolarizzare le notizie giudiziarie.

Quest'ultimo aspetto costituisce il vero nodo irrisolto del sistema dell'informazione penale.

La linea di confine esiste. È tracciata dal diritto e dalla deontologia, ma viene sistematicamente ignorata.

Particolarmente grave è la tendenza alla pubblicazione di atti giudiziari in violazione delle norme sul segreto investigativo e sul divieto di pubblicazione degli atti d'indagine. La ragione della mancata reazione è nota: tali violazioni non vengono in genere perseguite, per molteplici ragioni di ordine pratico e politico.

Ciò ha creato una sorta di zona franca in cui il giornalismo si muove con la coscienza di poter godere di impunità di fatto. La conseguenza è la definitiva rottura di quell'equilibrio tra diritto di cronaca e tutela delle garanzie processuali che la Costituzione e le leggi ordinarie si sforzano di preservare.

## 2. La prudenza nella selezione e nella narrazione della notizia giudiziaria.

Il tema della prudenza nella cronaca giudiziaria non riguarda soltanto l'etica professionale del singolo giornalista, dell'avvocato intervenuto in televisione o del magistrato che acconsente a essere intervistato. Riguarda il funzionamento complessivo del sistema democratico e la tenuta delle garanzie individuali in uno Stato di diritto.

Il Testo Unico dei Doveri del Giornalista impone, all'articolo 2, di ricercare, raccogliere, elaborare e diffondere *"con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti"*.

Si tratta di un compito arduo, tanto più in *«un'epoca in cui l'impatto della diffusione di una notizia non verificata o di un'informazione parziale può essere devastante nella società della "viralità"»* dei contenuti *social* e sul web. Le piattaforme digitali hanno infatti trasformato radicalmente il discorso pubblico. Il problema non risiede unicamente nella velocità con cui le informazioni circolano, né nella vastità del pubblico raggiunto. L'algoritmo delle piattaforme facilita la diffusione di contenuti che generano reazione emotiva immediata (indignazione, paura, entusiasmo tribale) a scapito di quelli che richiedono riflessione, verifica e argomentazione.

La Corte di cassazione ha chiaramente affermato che il diritto di critica *«deve essere esercitato astenendosi dall'impiego di "maliziose ambiguità e di espressioni potenzialmente fuorvianti"»*; e che *«anche l'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e il ricorso a insinuazioni può comportare la fuoriuscita dai confini dell'esercizio legittimo del diritto di critica»*.

Un caso esemplare di distorsione del racconto giudiziario è quello che sta riguardando un noto caso di omicidio di molti anni fa, conclusosi con una sentenza definitiva di condanna (molto criticata, già in passato) e oggi nuovamente discussa alla luce di nuovi accertamenti svolti dall'autorità giudiziaria precedente a carico di altro soggetto.

Quotidianamente va in scena qualcosa di sconcertante: stralci di intercettazioni ambientali trasmessi durante i programmi tv; pezzi di videoregistrazioni di interrogatori e sommarie informazioni testimoniali mandati in onda senza alcun limite; ripresa e decontestualizzazione di atti del procedimento penale da parte di giornali, servizi televisivi e *social*.

Al di là dei contenuti degli atti di indagine di quel procedimento – che non si conoscono e non dovrebbero essere conosciuti con tale diffusione incontrollata – quotidianamente le agenzie di stampa segnano l'inizio della giornata con titoli composti da nome del condannato, nome dell'odierno imputato e nome della vittima; propongono allusioni maliziosamente; parlando di materiali scabrosi. Nei servizi TV si segue l'odierno imputato nelle sue attività quotidiane; si intervistano i suoi avvocati; si segue il condannato e gli si chiede quasi in modo canzonatorio *"come ti senti?"*.

Si tratta di uno spettacolo becero, che poco sembra avere a che fare con il compito dei professionisti dell'informazione di spiegare alla collettività i dettagli di quanto sia effettivamente di interesse pubblico.

L'opinione pubblica non "mastica" tutti i giorni tecnicismi giuridici; le norme penali sono complesse. È per questo che il giornalismo assume una fondamentale funzione sociale.

La continenza – intesa come rispetto dell'altro, come esposizione di ciò che è utile o necessario perché si possa dire quello che si pensa o riferire quello che si ritiene essere di interesse pubblico – è un valore che non riguarda solo il giornalista.

Non vi è continenza in ciò che si aggiunge a gratificazione di sé stessi o di altri: anche solo un aggettivo del quale si sarebbe tranquillamente potuto fare a meno. E questo giudizio vale tanto per il cronista che redige l'articolo, quanto per il pubblico ministero che stende l'atto di accusa, quanto per l'avvocato che rilascia la dichiarazione alla stampa.

Sul piano normativo si è cercato di introdurre un limite massimo di durata delle intercettazioni, nonché di modificare l'art. 114 del codice di procedura penale al fine di vietare la pubblicazione integrale o per estratto del testo delle ordinanze di custodia cautelare prima della fine delle indagini preliminari. Ulteriori proposte di modifica recentemente presentate riguardano invece la possibile<sup>3</sup> estensione dei divieti di pubblicazione e di "riferimento" al contenuto di atti di indagine anche per giornalisti e avvocati.

Il problema, tuttavia, non riguarda la pubblicazione degli atti in sé: ma il modo in cui le informazioni all'interno di quei provvedimenti vengono riportate. Non è possibile impedire al giornalista di ottenere copia di un'ordinanza che applica una custodia cautelare; vietare la pubblicazione dell'atto non elimina il malcostume del racconto di cronaca giudiziaria fuorviante o non aderente ai dati complessivamente emersi nel corso delle indagini.

### **3. Il giornalista come "cane da guardia della democrazia".**

Il giornalismo libero è il fondamento di una società democratica: essa si fonda sulla pluralità delle fonti e degli organi di stampa. La medesima notizia deve poter essere letta dal cittadino attraverso il confronto con le diverse versioni di essa. Solo con la complessità e l'approfondimento si tutela il diritto alla completa e corretta informazione.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha elaborato un consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di tutela della funzione sociale del giornalista, quale *whatchdog* della democrazia. Ha escluso – come nel noto caso Sallusti – che la pena detentiva per il giornalista in assenza di condotte volte all'incitamento dell'odio o in contrasto con l'ordine e la sicurezza pubblica possano dirsi legittima.

Bisogna evitare infatti il c.d. "*chilling effect*": ossia che il giornalista sia scoraggiato dall'esercizio della professione per paura di perdere indipendenza e libertà.

Il ruolo del giornalista è dunque costituzionalmente e convenzionalmente protetto. Ma questa protezione non è illimitata e non equivale a impunità. Il giornalista, infatti, attraverso le parole utilizzate per narrare un fatto – o con la confusione fra cronaca e critica – può fuorviare il lettore e convincerlo di fatti che non si sono mai verificati o che si sono verificati in maniera sensibilmente diversa.

Il linguaggio "giornalistico" – ossia efficace, semplice, ad effetto – non dovrebbe banalizzare e portare alla mistificazione dell'oggetto della narrazione. È per questo che si parla di funzione sociale e di obblighi deontologici, perché l'attività libera della



stampa è indice di democraticità in modo ambivalente: sia perché libertà e pluralità dell'informazione costituiscono un forte presidio contro gli abusi del potere pubblico e privato; sia perché la qualità dell'informazione consente all'opinione pubblica di formarsi su fatti realmente avvenuti e alle istituzioni di registrare istanze sociali effettivamente esistenti.

L'attività giornalistica – colpita dalla trasformazione tecnologica – si è però profondamente trasformata: all'approfondimento si preferisce l'accesso al sito web, monetizzato attraverso la cessione di dati a terze parti e le inserzioni pubblicitarie.

Non è un caso che le notizie più diffuse – ossia quelle che si possono leggere la mattina, accendendo lo smartphone e accedendo al c.d. *feed* proposto da Google News – siano solitamente trattate in articoli brevissimi; dal titolo sensazionalistico; senza particolari approfondimenti. A ciò si aggiunge che le notizie sono proposte "automaticamente" al lettore dal gestore dell'indice dei risultati, secondo la profilazione dell'utente.

Non possiamo pertanto accettare che giornalisti, avvocati e magistrati abdichino alla propria funzione sociale alimentando quelle distorsioni.

Il giornalismo d'inchiesta – vero, che paga un prezzo anche personale e non solo economico per chi lo pratica – rimane un presidio insostituibile.

Alle torsioni del processo mediatico e al degrado della cronaca giudiziaria va contrapposta la forza di un giornalismo che sa stare sul fatto; che rispetta la presunzione di innocenza; che non confonde il provvedimento cautelare con la sentenza definitiva; che riconosce la differenza tra il diritto di cronaca e la tendenza a "prendere di mira".

#### **4. Deontologia ed etica professionale nel contesto dell'intelligenza artificiale.**

La sfida posta dall'intelligenza artificiale ai professionisti dell'informazione e del diritto non è soltanto tecnologica. È prima di tutto una sfida etica e deontologica.

La macchina apprende a parlare con scioltezza – o, più precisamente, a generare sequenze linguistiche sempre più verosimili – ma propone il suo limite più profondo: la sola statistica del linguaggio non è sufficiente di fronte al crescere dei *bias*, della tossicità e delle cosiddette allucinazioni, ossia di risposte formalmente plausibili ma false, infondate o fuorvianti nel contenuto.

Il problema non è soltanto che la macchina possa sbagliare; è che possa sbagliare in modo convincente, con una risposta apparentemente impeccabile e proprio per questo più insidiosa.

Questa caratteristica dei modelli linguistici di nuova generazione interroga direttamente le professioni dell'informazione e del diritto: se lo strumento con cui si lavora può produrre contenuti falsi con la stessa apparente affidabilità di quelli veri, la responsabilità del professionista umano – che verifica, seleziona, interpreta – diventa ancora più decisiva.

La nuova procedura di rimodellamento dei modelli linguistici, basata su preferenze umane e giudizi qualitativi espressi da valutatori specializzati, apre una questione decisiva: non solo come funziona il modello, ma chi lo corregge, secondo quali criteri, con quali valori, con quali interessi e con quale responsabilità.

La filiera globale per verificare l'accettabilità, la liceità e la sicurezza dei modelli viene



realizzata attraverso la consultazione di linguisti, tecnici, giuristi, medici e altri esperti per la formulazione dei modelli di linguaggio. Ma questa scelta specialistica è sempre, necessariamente, anche una scelta di valori.

Il professionista del diritto e dell'informazione che utilizza strumenti di intelligenza artificiale nel proprio lavoro non può esimersi dal porsi tali interrogativi. La responsabilità professionale non viene trasferita alla macchina: rimane interamente in capo all'essere umano che sceglie di avvalersene. Il Codice Deontologico Forense e il Testo Unico dei Doveri del Giornalista non prevedono eccezioni per l'attività mediata dall'intelligenza artificiale.

La Costituzione, in questo quadro, non offre soltanto un limite giuridico alla tecnica: offre una "grammatica dell'umano" fatta di persona, pluralismo, pari dignità, eguaglianza, solidarietà, equilibrio tra diritti inviolabili e doveri inderogabili.

L'intelligenza artificiale, che interviene sul linguaggio, sull'informazione, sulla formazione del pensiero e sulla distribuzione del potere cognitivo, è un nuovo banco di prova della capacità costituzionale di ricondurre i poteri – anche quelli tecnologici e privati – alla centralità della persona. I punti salienti di questo panorama sono lo sviluppo dei principi fondamentali nei rapporti civili, etico-sociali, economici e politici, nel contesto della globalizzazione; e l'ordinamento della Repubblica negli organi costituzionali e istituzionali.

Fra i valori fondamentali che la Costituzione pone a fondamento di questo sistema vi sono il pluralismo; l'eguaglianza di tutti e la pari dignità di ciascuno nella sua diversità e nella solidarietà; l'equilibrio tra diritti inviolabili e doveri inderogabili.

Sono valori che non possono essere affidati alla macchina, ma che la macchina – se ben orientata e responsabilmente utilizzata – può contribuire a diffondere.

##### **5. L'informazione come prodotto e l'intelligenza artificiale nel giornalismo: il rischio del pensiero orientato.**

La trasformazione dell'informazione da valore fondamentale a prodotto commerciale e strumento politico è forse il fenomeno più preoccupante dell'epoca contemporanea.

A conferma di ciò si considera la differenza tra la risonanza mediatica dedicata al diritto d'autore – *rectius* al diritto di sfruttamento economico delle opere d'ingegno – sul tema dell'acquisizione e utilizzo dei *big data* per la gestione dell'intelligenza artificiale; e la sostanziale indifferenza iniziale verso il problema delle regole sul contenuto di quella sterminata massa di informazioni. La questione del *come viene detto* prevale su quella del *che cosa viene detto* e del *chi ne risponde*.

Il problema, in tutta la sua ampiezza, riguarda il cosiddetto "mercato delle idee". In una società digitale, esso non riguarda soltanto la libertà di esprimere un pensiero già formato, ma anche le condizioni nelle quali quel pensiero viene formato.

Sono essenziali almeno quattro profili: la necessità di riconoscere, difendere e valorizzare un *habeas mentem* accanto all'*habeas corpus*; la diffusione e la molteplicità delle fake news in tutti i campi, dall'economia alla politica, alla cultura e all'arte; la molteplicità delle distorsioni ed effetti della propaganda soprattutto nel contesto del web; la necessità di porre limiti alla profilazione dell'individuo a fini commerciali o



politici, particolarmente pervasivi.

L'*habeas corpus* nasce storicamente come garanzia contro la cattura arbitraria del corpo. L'*habeas mentem* indica oggi, in modo analogo e nuovo, la necessità di proteggere lo spazio interiore della formazione del pensiero.

La profilazione algoritmica non si limita a conoscere preferenze già esistenti: può anticiparle, orientarle, rafforzarle, talvolta produrle. Per questo il mercato delle idee non può essere pensato soltanto come luogo della libera espressione, ma anche come ambiente nel quale si formano attenzione, desideri, opinioni e giudizi.

Sul piano tecnico, l'intelligenza artificiale generativa – con i suoi Large Language Models e con i Multimodal Large Language Models estesi alla comprensione e generazione multimodale di testi, immagini, suoni, video e codice – non opera più soltanto sul dato: entra nello spazio della comunicazione umana, della rappresentazione del mondo e della formazione dell'opinione.

Ogni parola è tradotta in una sequenza di valori che ne riassume il modo in cui compare nel linguaggio: la parola come vettore numerico, cioè come posizione calcolabile dentro una rete di distanze e prossimità reciproche. Il significato delle parole nasce dal contesto e dalla relazione tra esse, attraverso sistemi automatici di traduzione linguistica mediante reti neurali.

Questa architettura – il transformer, capace di trattare il linguaggio come rete simultanea di relazioni e non soltanto come successione lineare – consente prestazioni straordinarie, ma anche manipolazioni sottilissime e difficilmente rilevabili.

Il modello può sembrare chiaro senza essere vero; può sembrare coerente senza essere fondato. Applicato al giornalismo, questo rischio si declina in modo specifico: la stessa apparente plausibilità formale che caratterizza le allucinazioni dei modelli linguistici si trasferisce ai contenuti informativi, producendo articoli, notizie e titoli che sembrano affidabili ma che possono essere costruiti su premesse false, inferenze errate o dati manipolati.

Vi è poi la questione della concentrazione del potere. Il confronto tra i grandi operatori dell'intelligenza artificiale non è una mera competizione commerciale tra imprese tecnologiche: è la definizione delle regole secondo cui l'intelligenza artificiale si svilupperà, di chi controllerà i modelli che formano l'opinione pubblica globale, di quali valori e interessi saranno incorporati nell'addestramento di quei modelli.

La logica del profitto che ha progressivamente eroso la vocazione etica originaria delle organizzazioni di ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale è la medesima logica che spinge le imprese giornalistiche verso il *clickbait* e verso la commercializzazione delle informazioni più appetibili.

Il sistema di capitalismo solidale delineato dalla Costituzione italiana richiede che la libertà di iniziativa economica privata – che comprende oggi anche lo sviluppo e lo sfruttamento commerciale dell'intelligenza artificiale – si muova all'interno di un progetto di utilità sociale e nel divieto di recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Il richiamo agli articoli 21 e 41 della Costituzione, nel quadro della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di iniziativa economica privata con i suoi



limiti, costituisce il principale strumento per affrontare la sfida posta dall'intelligenza artificiale all'informazione giudiziaria e al sistema democratico nel suo complesso.

Appare significativa in tal senso la riforma costituzionale del 2022 che, con l'articolo 9, ha aggiunto allo sviluppo della cultura e alla tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione anche la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e l'interesse delle future generazioni.

Il costituente ha compreso che le sfide della contemporaneità – ambientali, tecnologiche, informative – richiedono una risposta che non sia soltanto di mercato, ma che ancori lo sviluppo economico e tecnologico ai valori fondamentali della convivenza civile.

La crisi del rapporto tra giornalismo, magistratura e avvocatura non è un fenomeno isolato, né riducibile a singoli episodi di cattiva condotta professionale. È il sintomo di una trasformazione più profonda del sistema dell'informazione e, con esso, del sistema democratico nel suo complesso. La virtualizzazione dei rapporti umani nell'epoca della comunità *social* incide profondamente sulla considerazione collettiva del sistema penale, che tenta di assicurare il difficile bilanciamento tra tutela di interessi meritevoli e rispetto del principio di libertà.

Facendo proprie le tensioni morali del momento, secondo la logica della convenienza e non della convinzione, si alimenta la percezione di insicurezza sociale, al limitato fine di vendere all'elettorato il prodotto rassicurazione.

La risposta a questa deriva non può venire soltanto dal legislatore, né dai soli giudici, né dai soli giornalisti. Deve venire dalla capacità di ciascun professionista – del diritto, dell'informazione, della comunicazione – di recuperare il senso della propria funzione sociale e dei propri doveri deontologici.

Deve venire dalla comprensione che l'intelligenza artificiale non è uno strumento neutro, ma un amplificatore degli orientamenti, dei valori e degli interessi di chi la progetta, addestra e utilizza.

Difendere il pensiero significa difendere non solo ciò che la persona può dire, ma anche le condizioni nelle quali essa può ancora imparare a pensare, dubitare, scegliere e dissentire.

La Costituzione, con la sua "grammatica dell'umano" – persona, pluralismo, pari dignità, eguaglianza, solidarietà – rimane un riferimento irrinunciabile perché costituisce un orizzonte di senso entro cui ogni professione, ogni innovazione tecnologica e ogni scelta informativa devono trovare la propria legittimazione.

È questo il contributo che giuristi, giornalisti e operatori del diritto sono chiamati a offrire alla società, in un momento storico in cui la sfida dell'intelligenza artificiale rende più urgente che mai la questione fondamentale: chi siamo, come vogliamo essere informati, e con quale libertà vogliamo continuare a pensare.

**Bibliografia essenziale.**

FIANDACA G., *Punizione*, Il Mulino, Bologna, 2024.

FLICK G.M., *Sessanta anni di informazione nella libertà*, in *Rivista AIC*, 1, 2023.

FLICK G.M., *Il Giudice e l'impresa. Economia e diritto: un rapporto difficile*, Sole24Ore, Milano, 2025.

FLICK G.M. – PUJIA D.F., *Art. 27 (commento)*, in AA.Vv., *La Costituzione inattuata. Un commentario articolo per articolo*, Giuffrè, Milano, 2026, p. 303 ss.

FORZATI F., *La sicurezza penale fra rassicurazione sociale, conservatio ordinum e criminalizzazione del corpo estraneo*, in *Archivio penale*, 3, 2018.

GIOSTRA G., *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, in *Rivista di diritto dei media*, 3, 2018.

GUERINI T., *Fake news e diritto penale: la manipolazione digitale del consenso nelle democrazie liberali*, Giappichelli, Torino, 2020.

MANES V., *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, Il Mulino, Bologna, 2022.

PULITANÒ D., *Lo sfaldamento del sistema penale nell'ottica amico-nemico*, in *Questione giustizia*, 2006, p. 745 ss.

PUJIA D.F., *"Cani da guardia" della democrazia o della demagogia?*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2025, 5.

ROMANO M., *Magistratura (poco) democratica. Il travagliato rapporto tra diritto di cronaca e critica giudiziaria e delitto di diffamazione*, in *Penale diritto e processo*, 19 gennaio 2022.

ZICCHITTU P., *La libertà di espressione dei partiti politici nello spazio pubblico digitale: alcuni spunti di attualità*, in *Media Laws*, 3, 2020.